



Relazione anno 2020 attività di vigilanza e controllo ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica -Decreto n. 70 del 17.3.2016 - art. 8, co 5.

Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della Legge 247/2012 e del Decreto 70/2016, ha emanato la Circolare attuativa del Regolamento della Pratica Forense, disciplinando, oltre alle modalità di svolgimento della pratica stessa, anche come viene esercitato il potere di controllo sull'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio. Per eventuali approfondimenti la Circolare attuativa è pubblicata sul sito dell'Ordine della sezione L'ORDINE – Regolamenti e Protocolli – Regolamenti interni.

Il Praticante è tenuto, per ciascuno dei tre semestri, alla compilazione delle tre sezioni del libretto di pratica che gli viene assegnato al momento dell'iscrizione (attività di udienza, atti processuali ed attività stragiudiziali, questioni giuridiche).

Il libretto compilato deve essere depositato in segreteria (entro il mese successivo la scadenza del semestre), firmato dal magister e integrato con quattro relazioni manoscritte.

Compiuto, e verificato dal Consiglio, almeno un semestre, il praticante può richiedere di esercitare la professione in sostituzione del proprio magister (patrocinio sostitutivo).

Il praticante può chiedere, per giustificato motivo, il trasferimento presso altro Ordine. Il Consiglio autorizza il trasferimento rilasciando attestazione storica di iscrizione contenente certificazione della pratica parziale svolta.

Il Consiglio esercita il proprio potere di verifica e controllo attraverso l'esame del libretto e delle relazioni e l'audizione del praticante al colloquio che viene fissato alla fine di ogni semestre. Il Consiglio si riserva la facoltà di assumere eventuali altre informazioni.

In caso di sostituzione della pratica con una delle possibilità previste dall'art.2, co 7, della Circolare attuativa, l'attività di verifica viene svolta unicamente sul semestre effettivo mentre per il periodo sostituito il Consiglio valuta la validità della documentazione attestante il corretto svolgimento della sostituzione.

In caso di tirocinio anticipato il Consiglio, previa audizione del praticante, con verifica del libretto e della relazione conclusiva del magister e del tutor accademico, rilascia attestazione di compiuto semestre. Il praticante potrà poi confermare l'iscrizione nel Registro una volta conseguita la laurea, entro i termini previsti dalla Convenzione con l'Università degli Studi di Siena.

Il certificato di compiuta pratica viene rilasciato al termine del periodo di tirocinio.

Il Consiglio ha la facoltà di non convalidare ogni singolo semestre e di non rilasciare la compiuta pratica, qualora la verifica dia risultati insufficienti, disponendo la ripetizione del colloquio o anche convocando il praticante insieme al proprio magister.

Nel corso del 2020 le iscrizioni nel Registro dei Praticanti sono risultate in leggero calo rispetto all'anno precedente, confermando la continua diminuzione di iscritti degli ultimi anni (al 31 dicembre 2020: 224 – al 31.12.2019: 234 – al 31.12.2018: 244 – al 31.12.2017:251 – al 31.12.2016: 258), diminuzione ancora più netta se si risale ai primi anni 2000, quando il numero dei praticanti era uguale al numero degli avvocati.

L'attività consiliare è proseguita nonostante le difficoltà connesse al lock down e non vi sono stati ritardi nel rilascio delle attestazioni di legge.

Il Consiglio dell'Ordine, previa verifica e controllo come da Circolare attuativa, ha tenuto i colloqui dei Praticanti come segue:

- 17 audizioni in 6 sessioni fino al 5 marzo 2020
- causa lock down i colloqui sono stati sospesi e ripresi il 17 luglio

- 49 audizioni in 14 sessioni dal 17 luglio al 18 dicembre 2020.

Nell'ambito del controllo sull'effettivo svolgimento della Pratica sono stati aperti n. 2 procedimenti amministrativi di cancellazione (con facoltà di reinscrizione) nei 2 casi in cui i Praticanti non avevano adempiuto all'obbligo di deposito del libretto di pratica e delle 4 relazioni richieste entro la scadenza prevista dal Regolamento, senza alcuna giustificazione; i 2 procedimenti sono terminati con la cancellazione dei Dottori.

Lo scorso anno e fino al permanere dell'emergenza sanitaria, anche su indicazione del CNF, non è stata richiesta la partecipazione alle 20 udienze previste ma unicamente quelle che è stato possibile seguire durante l'emergenza. Il Consiglio ha posto maggiore attenzione agli atti e alle questioni giuridiche riportate sui libretti.

Inoltre visto l'art. 6, DL 22/2020 convertito nella L. 41/2020, che ha previsto la riduzione a sedici mesi del tirocinio professionale per i tirocinanti che hanno conseguito la Laurea in Giurisprudenza nella sessione di cui all'art. 101, co 1, primo periodo, DL 18/2020 convertito nella L. 27/2020, sono stati iscritti 6 Praticanti che hanno beneficiato di detta riduzione, richiedendo loro comunque gli stessi adempimenti previsti dal Regolamento e dalla Circolare attuativa.

Siena,

La Presidente
Avv. Lucia Secchi Tarugi

Il Referente per la Pratica Forense
Avv. Gabriele Cresti